

STATUTO DI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

"CIVIC LAB – APS"

Costituzione - Denominazione – Sede - Durata

Art. 1. È costituita, nel numero minimo dei soci previsto dalla legge, con sede in Troia alla Via Mons. Fortunato Maria Farina n.16 int. 3, quale Ente del terzo settore, un'associazione denominata "CIVIC LAB" - APS in conformità al dettato del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni. L'associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), allorquando istituito.

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposto con delibera dell'Assemblea di modifica dello statuto.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2. Scopi, finalità, attività

L'associazione "CIVIC LAB" - APS, più avanti chiamata per brevità Associazione, si ispira ai principi di democraticità e gratuità e non ha scopo di lucro.

Scopi

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, e svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5, co. 1 CTS, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;

b) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

c) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including "E. L. M.", "Q. R. N.", and others.

d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

e) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

f) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

g) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

h) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

i) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53;

l) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

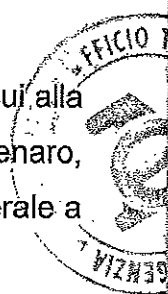
Attività

L'Associazione si propone di raggiungere gli scopi sopra elencati, con la realizzazione di modelli organizzativi virtuosi, modulari e ripetibili, attraverso:

1) l'organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, per la loro promozione e diffusione;

2) l'organizzazione e la gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale e di conoscenza del territorio, attraverso visite guidate storico-artistiche (aree archeologiche, monumenti artistici, percorsi organizzati, gite ed escursioni culturali);

3) la realizzazione di attività di valorizzazione e riscoperta della lettura e della scrittura con la creazione di eventi in libreria: circoli di lettura e di scrittura, incontri con autori



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including 'Eugenio Nizzi' and others.

(per tutte le età);

4) la collaborazione con Enti pubblici e privati anche tramite la gestione di Uffici d'informazione e di accoglienza;

5) l'organizzazione e la gestione di attività atte a tutelare e valorizzare le bellezze e le risorse naturali, il patrimonio culturale, storico, monumentale, artistico, ambientale e le produzioni tipiche locali, nonché la realizzazione o il partecipare a manifestazioni legate agli usi e alle tradizioni della comunità locale, anche attivando ogni possibile forma di collaborazione con soggetti pubblici e privati;

6) la promozione e l'organizzazione, per tutte le fasce di età, anche in collaborazione con soggetti pubblici e/o privati, iniziative (convegni, escursioni, spettacoli pubblici, mostre, festeggiamenti, manifestazioni e rievocazioni storiche e/o folcloristiche, carnevali, spettacoli, camminate, escursioni, gite, manifestazioni sportive dilettantistiche, mercatini, manifestazioni di altro genere, nonché iniziative di solidarietà sociale, valorizzazione ambientale, di monumenti, etc.) che servano a sensibilizzare sulla qualità della vita, a favorire l'aggregazione sociale e la vita della comunità;

7) la promozione e lo sviluppo della solidarietà e della socializzazione attraverso attività nel settore sociale con proposte specifiche per la terza età e per i giovani con la realizzazione di spazi sociali destinati all'educazione, alla formazione e allo svago dei minori, iniziative di coinvolgimento delle varie componenti della comunità locale finalizzate all'eliminazione di eventuali sacche di emarginazione, alla conoscenza del territorio e a favorire l'integrazione;

8) l'organizzazione di attività volte a promuovere e garantire la parità di genere;

9) l'organizzazione e la gestione di attività di formazione extra-scolastica, finalizzate alla prevenzione della dispersione scolastica, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

10) l'organizzazione di attività integrative per le scuole di ogni ordine e grado con particolare attenzione alle attività di doposcuola;

11) la creazione, l'organizzazione e lo sviluppo di attività per il tempo libero e di centri estivi ed invernali con finalità educative, culturali, ricreative, rivolte ai bambini, agli adolescenti, agli adulti e agli anziani;



[Handwritten signatures and initials]
3

12) la valorizzazione e lo sviluppo delle aggregazioni e dei linguaggi giovanili, come forma specifica di associazionismo giovanile;

13) la progettazione e l'organizzazione di attività rivolte agli adolescenti nel campo della musica, del fumetto, dell'informatica, della robotica, dei social, ecc. per sensibilizzare ad un uso corretto e consapevole degli stessi strumenti;

14) il sostegno alla rigenerazione sociale recuperando e valorizzando i 'non luoghi' per trasformarli in spazi aggregativi 'sani' e di socializzazione intergenerazionale;

15) l'organizzazione di eventi, laboratori, fiere e mercati, conferenze, workshop, degustazioni, concorsi, incontri con la stampa, convegni, rivolti alla realizzazione dello scopo sociale;

16) la costruzione di una rete di esperienze locali già esistenti sul territorio, attraverso una fattiva collaborazione con enti pubblici, scuole, centri gioco, centri per l'infanzia e l'adolescenza, organizzazioni e cooperative sociali, associazioni e quanti altri.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale 19 maggio 2021, n. 107. L'individuazione delle attività diverse sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico e delle Linee Guida approvate con Decreto Ministeriale del 9 giugno 2022.

L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

Art. 3. Ammissione e numero degli associati

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Handwritten signatures and initials: Enys, ZL NI, [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible].

Possono aderire all'Associazione le persone fisiche, altre APS e, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle APS associate, altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze. Le persone giuridiche sono presenti nell'Associazione attraverso i loro legali rappresentanti o le persone da esse delegate.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dall'Assemblea.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda che contenga:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

La richiesta di ammissione proveniente dalle persone giuridiche pubbliche o private deve essere presentata e sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente pubblico o dell'Associazione privata.

L'ammissione in ogni caso si perfeziona con il versamento del contributo.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati. Al nuovo socio verrà consegnata la tessera sociale, ed i suoi dati saranno conservati nell'anagrafe sociale.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including "E. U. S.", "LL NI", and several illegible signatures.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Art. 4 Diritti e obblighi degli associati

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi;
- essere eletti negli organi associativi (se maggiorenni);
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci ed esaminare i libri associativi facendone richiesta scritta al Presidente dell'Associazione.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- versare la quota associativa (se prevista) secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

Art. 5 Perdita della qualifica di associato

La qualifica di associato si perde per morte, recesso, decadenza automatica o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'Associazione, può essere escluso dall'Associazione mediante deliberazione del Consiglio Direttivo e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including "CBLR", "E...", "ZL N", "RR", and others.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare un'apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto immediato.

L'associato può decadere automaticamente dall'associazione, senza necessità di alcuna deliberazione da parte di un organo associativo, per mancato pagamento della quota associativa entro i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art. 6 Organi

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- Il Consiglio Direttivo (Organo di amministrazione);
- il Presidente;
- l'Organo di controllo, ove nominato al ricorrere dei requisiti previsti dall'articolo 30 cts.

Le cariche sociali sono elettive e gratuite, salvo eventuali rimborsi spese.

Le cariche elettive durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili per altri due mandati.

Art. 7 Assemblea

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

L'Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno due volte l'anno:

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including "CDM", "E", "L", "M", "G", "G", "R", "R", "t", "P", "D", "u", "g", "B"]

- entro il 30 novembre per l'approvazione del bilancio preventivo per l'anno successivo,
- entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno precedente e per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali.

Le assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate dal Presidente del Consiglio Direttivo, di propria iniziativa o su richiesta di almeno 1/3 dei membri del Consiglio Direttivo o quando* ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta (email e avviso scritto nei locali gestiti dall'Associazione, da pubblicare eventualmente anche negli spazi di informazione stampa-internet), contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

In casi di urgenza, decisa e motivata dal Consiglio direttivo, il termine di preavviso della convocazione può essere ridotto a 5 giorni.

All'Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi di cui all'articolo 6 del presente statuto e, al ricorrere dei requisiti previsti dall'articolo 31 cts, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- elegge il Presidente Consiglio Direttivo;
- elegge il Vicepresidente Consiglio Direttivo;
- elegge il tesoriere e il segretario del Consiglio Direttivo;
- predispone annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- conferisce procure generali e speciali;
- assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'associazione e degli

CDU Egg ZLNI

8

organi sociali;

- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in ordine alla perdita dello status di socio.
- si pronuncia sulle domande di ammissione a socio non accolte dal Consiglio Direttivo, qualora il diretto interessato ne faccia richiesta entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo;
- delibera la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

Si può prevedere l'intervento all'Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota, e a condizione che sia espressamente previsto nella comunicazione scritta di convocazione.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l'Atto Costitutivo e lo Statuto, se in essi non è altrimenti disposto, occorrono la presenza di almeno due terzi degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Dopo tre assemblee straordinarie che non riuscissero a raggiungere la validità minima di presenti (2/3 degli associati) dalla quarta

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including "CBL", "F. G.", "LLM", "F. G.", "R. L.", and "P. L."]

convocazione, per modificare l'Atto Costitutivo e lo Statuto la presenza necessaria scende al 50% e il voto favorevole ai 2/3 dei presenti.

Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale redatto dal Segretario dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.

Per deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio nonché per deliberare la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 8 Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- deliberare sulle questioni riguardanti l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità, secondo le direttive dell'Assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;
- predisporre, per l'approvazione da parte dell'Assemblea, il bilancio preventivo e consuntivo di esercizio e la proposta della quota associativa annuale;
- predisporre l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- discutere ed approvare il programma di lavoro annuale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- procedere all'inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei soci - nel

rispetto di quanto previsto dall'articolo 5 – per la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;

- deliberare sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività dell'Associazione stessa designandone i rappresentanti;

- nominare l'eventuale Comitato Scientifico;
- deliberare l'ammissione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero 7 di componenti, tra i quali il Presidente ed il Vicepresidente, nominati dall'Assemblea per la durata di 3 anni con possibilità di essere rieletti per un totale di 3 mandati.

La cooptazione non è ammessa. In caso di dimissioni, decesso, decadenza od altro impedimento di uno o più dei suoi componenti l'Assemblea procede alla sostituzione nella prima Assemblea Ordinaria. In caso del venir meno del numero minimo dei Consiglieri, fissato in 3 componenti, dovrà essere convocata apposita Assemblea Ordinaria entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 del Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, sempre in unica convocazione, possibilmente una volta al mese e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano tre componenti. La redazione del verbale sarà svolta da un membro del Consiglio designato dal Presidente.

La convocazione del Consiglio Direttivo avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora, l'ordine del giorno, spedita almeno 7 giorni prima della data fissata per il suddetto Organo.

In caso di particolare urgenza il Consiglio Direttivo può essere convocato per telegramma o per e-mail certificata inviato almeno 2 giorni prima.

CDL. Eng IL NI

11

PR 11

Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità dei voti, quello del Presidente è determinante.

Le votazioni avvengono di norma in forma palese, si farà ricorso al voto segreto quando saranno portati in approvazione provvedimenti che comportino valutazioni di qualità, dei requisiti e dei comportamenti di persone.

Si può prevedere l'intervento al Consiglio Direttivo anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'amministratore che partecipa e vota e a condizione che sia espressamente previsto nella comunicazione scritta di convocazione.

Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, allorquando istituito, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 3 giorni prima della riunione oppure a mezzo e-mail inviata almeno 3 giorni prima della riunione stessa.

In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including "Lp", "E", "ZL M", "S", "R", "R", "H", "P", "A", "D"]

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Il potere di rappresentanza attribuito al Presidente è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale.

Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'associazione.

Art. 9 Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione – nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio – e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea dei soci tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per il rinnovo degli Organi associativi (Organo di amministrazione, Presidente, Organo di controllo...).

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Presidente può adottare in caso di urgenza i provvedimenti di competenza del

[Handwritten signatures and initials]

Consiglio Direttivo, ad eccezione dell'approvazione della proposta di programmi e dei bilanci. I provvedimenti così adottati dovranno essere ratificati dal Consiglio nella prima riunione successiva che deve essere convocata dal Presidente entro 30 giorni dall'assunzione del provvedimento.

La carica di Presidente cessa al termine del proprio mandato di consigliere.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 10 Organo di controllo

Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Art.11 Revisore Legale dei conti

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Art.12 Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- a) quote associative degli aderenti;
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) rendite patrimoniali;

Allegato 1 - Elenco dei soci
IL MI
15

- f) attività di raccolta fondi;
- g) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- h) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. n.117/17 e s.m.i., comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione.

Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'associazione.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'associazione.

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Art. 13 Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico può essere costituito dal Consiglio Direttivo.

Svolge funzioni consultive affiancando ed aiutando l'Associazione in tutte o parte delle sue attività e manifestazioni culturali.

Deve essere composto da esperti di comprovata esperienza e professionalità nel settore educativo e formativo.

Per la partecipazione al Comitato Scientifico non sono previsti compensi ad esclusione di rimborsi spese.

Art. 14 Divieto di distribuzione degli utili

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e

[Handwritten signatures and initials]

16

collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 15 Libri e Registro

L'Associazione deve tenere il:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo e vidimato ai sensi della Nota ministeriale n. 12675 del 14 settembre 2022;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, se nominato, tenuto a cura dello stesso organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Art. 16 Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del CTS.

I volontari sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento

dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art. 18 del CTS.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

Art. 17 Sostenitori

Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione.

Art. 18 Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dell'art. 7, dello statuto.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

L'Associazione, pertanto è tenuta ad inoltrare al già menzionato Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento provvede alla nomina di uno o più liquidatori.

Art. 19 Lavoratori

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento



[Handwritten signatures and initials]

del numero dei volontari o al 5 per cento del numero degli associati.

Norma finale

Art. 39. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D.Lgs 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.

Carmelina Pirva

Eugenio De Santis

Levi Lotti

Mr. Smith

Guido PPS

Antonio Serra

Cornelia Giampa

Roman Riva

Renato Ricci

Anna Maria Cella

Mareschello Cristoforo

Luigi Giovanni

AGENZIA ENTRATE-UFFICIO DI FISCALITÀ

E' allegato all'atto originale
28 OTT 2024 **1219** Serie 3^a

Per la Direzione Titolare

L'ADDETTO ALL'UFFICIO (*)
 Michele GARDI
 (*) per delega del Direttore Michele GAMBARDI

0 1 23 055618 096 3 MARCA DA BOLLO Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali €16,00 SERIO1700 01001747 000000000000000000000000 00059036 24/10/2024 19:51:56 1578-00088 000000000000000000000000 IDENTIFICATIVO 012705861809909	0 1 23 055618 093 2 MARCA DA BOLLO Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali €16,00 SERIO1700 01001747 000000000000000000000000 00059036 24/10/2024 19:51:56 1578-00088 000000000000000000000000 IDENTIFICATIVO 012705861809909
0 1 23 055618 092 1 MARCA DA BOLLO Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali €16,00 SERIO1700 01001747 000000000000000000000000 00059036 24/10/2024 19:51:56 1578-00088 000000000000000000000000 IDENTIFICATIVO 012705861809909	0 1 23 055618 091 0 MARCA DA BOLLO Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali €16,00 SERIO1700 01001747 000000000000000000000000 00059036 24/10/2024 19:51:56 1578-00088 000000000000000000000000 IDENTIFICATIVO 012705861809909